

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Articolo 1 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 48, comma 3 , 89 e 110, comma 6, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., - dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio , di ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 27/03/2008.

Articolo 2 – Programma Annuale

1. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1 , comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento .
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale e nella relazione previsionale e programmatica.
3. Gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere affidati oltre che per le attività indicate nel programma approvato dal Consiglio Comunale, anche per quelle istituzionali previste dalla legge.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina prevista dal presente regolamento vengono definiti **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, ai sensi dell'art.2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Vergiate, ma senza vincolo di subordinazione.
2. Vengono definiti **contratti di prestazione occasionale** i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. Rientrano nelle definizioni di cui ai commi precedenti le seguenti tipologie di incarico:
 - a) **incarichi di studio** il cui oggetto è lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da

questi utilizzato (relazione finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);

- b) **incarichi di ricerca** che si sostanzia in un'attività speculativa che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- c) **incarichi di consulenza** con i quali l'Amministrazione si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni per prendere poi le proprie decisioni;
- d) **incarichi a contenuto operativo**, consistenti in prestazioni rese dallo stesso prestatore d'opera, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti o dai cittadini.

Articolo 4 - Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili delle singole Aree che intendono avvalersene nel rispetto dei limiti di spesa e per la realizzazione degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 5 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. Le attività oggetto dei contratti di cui all'articolo 3 devono essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile solo per soddisfare esigenze cui il Comune di Vergiate non può far fronte con personale in servizio.

2. Il Conferimento degli incarichi da parte dei Responsabili di Area è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve essere preliminarmente accertata da parte del Responsabile che intende conferire l'incarico l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'intera struttura organizzativa;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della prestazione.

Articolo 6 – Procedure di individuazione dei collaboratori

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 8, deve essere effettuato, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 165/2001, mediante procedure comparative.

2. La procedura comparativa non si sostanzia in una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei curricula e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati.

3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune, di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile di servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso.

4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione;
- le modalità di scelta del collaboratore secondo i criteri di cui al successivo art.7;
- il compenso complessivo lordo previsto per l'attività oggetto dell'incarico,
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 7 - Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal Responsabile dell' Area presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

2. Questi procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione.

4. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.

5. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 8 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
 - b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;

Articolo 9 – Formalizzazione dell'incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della collaborazione.
3. Il responsabile dell'area competente informa dell'incarico il centro per l'impiego ai sensi dell'art. 9 bis della legge 28/12/96 n. 608, se trattasi di incarico diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione ad un albo professionale,
4. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione e devono essere trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
5. I contratti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito comunale.

Articolo 10 – Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicizzazione sul Sito Internet del Comune.
2. Gli elenchi, pubblicati sul sito internet dell'Ente, contengono per ogni incarico i seguenti dati:
 - dati anagrafici del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
 - tipo di rapporto (se "*prestazione occasionale*" oppure "*collaborazione coordinata e continuativa*");
 - contenuto della prestazione;
 - durata dell'incarico;
 - importo del compenso previsto o erogato.

Articolo 11 – Limiti di spesa

1. Nel corso dell'anno solare possono essere conferiti incarichi ai sensi del presente regolamento entro il limite massimo fissato annualmente nel Bilancio di Previsione.

Articolo 12 – Esclusioni

1. La disciplina prevista dal presente regolamento non si applica per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna diversamente disciplinati dalla legge e per i seguenti:
 - le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - Patrocini legali
 - Componenti del nucleo di valutazione e servizio di controllo interno
 - Componente commissioni comunali o organismi analoghi
 - Relatore in corsi, convegni, giornate di studio

Art. 12 bis – Applicazione alle società costituite o partecipate dall'ente locale

1. I principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Vergiate, nei confronti di incarichi di collaborazione autonoma conferiti da società o enti costituiti in house dall'ente comunale, o all'interno dei quali il comune detenga una partecipazione maggioritaria.
2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimento incarichi di collaborazione autonoma, a prevedere analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi di cui al comma 1 all'interno di tali fonti regolamentari.
3. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti di cui al comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi.

Articolo 13 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del previsto periodo di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.

INDICE

- Articolo 1 - Contenuto del regolamento*
- Articolo 2 - Programma Annuale*
- Articolo 3 - Definizioni*
- Articolo 4 - Competenza per il conferimento degli incarichi*
- Articolo 5 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne*
- Articolo 6 - Procedure di individuazione dei collaboratori*
- Articolo 7 - Valutazione delle domande di partecipazione*
- Articolo 8 - Esclusione dal ricorso a procedure comparative*
- Articolo 9 - Formalizzazione dell'incarico*
- Articolo 10 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi*
- Articolo 11 - Limiti di spesa*
- Articolo 12 - Esclusioni*
- Articolo 12 bis - Applicazione alle società costituite o partecipate dall'ente locale*
- Articolo 13 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali*
- Articolo 14 - Entrata in vigore*